DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 5 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 3381/94 — NOTIFICAZIONE MODIFICATA DEI CONTROLLI NAZIONALI DEI BENI A DUPLICE USO (ALLA VOCE «REGNO UNITO»)

(98/C 265/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Regno Unito

Se non diversamente indicato, l'esportazione di tutti i beni riportati nell'elenco è vietata senza autorizzazione per tutte le destinazioni al di fuori della Comunità.

IT

Gruppo 2 (1)

PRODOTTI ESPLOSIVI

- 1. Apparecchi o dispositivi, diversi da quelli indicati nella parte III dell'elenco 1 dell'ordinanza sul controllo dell'esportazione di beni per il 1994, modificata dal S.I. 1996/2663, o nelle voci 1A005, 3A229 e 3A232 dell'allegato I della decisione 94/942/PESC del Consiglio, per il rilevamento di esplosivi o l'utilizzazione con essi o per la gestione degli ordigni espolsivi di fabbricazione artigianale o la protezione contro essi (come definito nella parte III dell'elenco 1), come riportato qui di seguito, e loro componenti appositamente progettate:
 - a) apparecchiature elettroniche per l'individuazione degli espolsivi nascosti,

tranne:

gli apparecchi d'ispezione televisivi o a raggi x;

- b) apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali;
- c) apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori e le corde di detonazione,

tranne:

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per un uso commerciale specifico consistente nell'azionamento o nel funzionamento di altri apparecchi o dispositivi non destinati a provocare esplosioni; d) apparecchi e dispositivi, compresi scudi ed elmetti, specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi,

tranne:

le custodie delle bombe;

- 2. carica esplosiva a taglio lineare;
- 3. tecnologie necessarie per utilizzare le apparecchiature sopraelencate (i termini «tecnologie», «necessarie» e «utilizzare» sono definiti nella parte III dell'elenco 1).

Gruppo 3 (2)

VEICOLI

L'esportazione di tutti i beni indicati in questo gruppo è proibita per tutte le destinazioni di Bosnia-Erzegovina, Croazia, ex-Repubblica iugoslava di Macedonia e Repubblica federale Iugoslavia:

- a) tutti i veicoli utilitari a quattro ruote motrici, che possano essere utilizzati come fuoristrada e abbiano un'altezza libera dal suolo superiore a 175 mm;
- b) autogru pesanti, che possano rimorchiare carichi sospesi di oltre 6 t o sollevare un carico di oltre 10 t;
- c) autocarri con scarico laterale con una capacità di carico superiore alle 5 t.

Elenco 2 (3)

I successivi riferimenti all'ordinanza sul controllo dell'esportazione di beni per il 1994 riguardano l'ordinanza modificata dai S.I. 1996/2663 e 1997/1008 e 2758.

1A905 Apparecchi portatili diversi da quelli indicati alla voce PL5001 della parte III dell'elenco I dell'ordinanza sul controllo dell'esportazione di beni per il 1994 (S.I. 1994/1191), progettati come dispositivi di autodifesa mediante sostanze paralizzanti e loro componenti appositamente progettate.

⁽¹⁾ Cfr. parte I dell'elenco 1 dell'ordinanza sul controllo dell'esportazione di beni per il 1994 (S.I. 1994/1191), la cui modifica è S.I. 1997/2758.

⁽²) Cfr. parte I dell'elenco 1 dell'ordinanza sul controllo dell'esportazione di beni per il 1994 (S.I. 1994/1191), la cui modifica è S.I. 1997/2758.

⁽³⁾ Cfr. elenco 2 dei regolamenti sui beni a duplice uso e sui prodotti collegati (controlli all'esportazione) per il 1998 (S.I. 1996/2721), le cui modifiche sono 1997/324, 1694 e 2759 e 1998/272.

1B915 Attrezzature per la «produzione», la movimentazione e il collaudo dei «beni» indicati alle voci 1C011.a, 1C011.b e 1C0111 dell'«allegato I» o alle seguenti voci della parte III dell'elenco 1 dell'ordinanza sul controllo dell'esportazione di beni per il 1994: ML8a.1, ML8a.2, ML8a.3, ML8a.5, ML8a.6, ML8a.7, ML8a.18, ML8a.19; ML8a.20; ML8d, ML8e.10, ML8e.11, ML8e.18, ML8e.22, ML8e.29, ML8e.32, ML8e.39, o ML8e41, ad eccezione dell'attrezzatura descritta alla voce ML18a di tale parte e delle componenti a questa specificamente destinate.

Note:

- Gli unici mescolatori specificati sotto questa voce sono quelli previsti per mescolare sotto vuoto nella gamma da zero a 13,326 kPa, con possibilità di controllo della temperatura nella camera di miscelazione:
 - a) Miscelatori con capacità volumetrica totale di 110 litri o più, dotati di almeno un braccio mescolatore/impastatore disassato;
 - b) Miscelatori continui dotati di due o più bracci mescolatori/impastatori, con possibilità di aprire la camera di miscelazione.
- 2. Questa voce comprende i mulini a getto in grado di lavorare il perclorato di ammonio, la ciclotetrametilenetetranitramina (HMX) o il ciclotrimetilene trinitramina (RDX).
- 3. Questa voce non copre i «beni» indicati sotto la voce 1B115 dell'«allegato I».
- 1C950 Miscele contenenti una o più delle sostanze chimiche figuranti alla voce 1C350 dell'«allegato I»,

ad eccezione:

delle miscele che contengono una delle sostanze chimiche controllate:

 destinate alla vendita per uso o consumo personale individuale,

oppure

- nelle quali la sostanza chimica presente non è recuperabile facilmente con procedimenti normali.
- 1C991 Altri esplosivi, propellenti e materiali connessi, come segue:
 - a) Amatolo;
 - b) Nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);
 - c) Nitroglicolo;

- d) Pentrite (PETN);
- e) Cloruro di propile;
- f) Trinitrofenilmetilnitramina (tetrile);
- g) 2,4,6-Trinitrotoluene (tritolo-TNT).
- 1C992 Vaccini per la protezione contro:
 - a) Bacillus anthracis oppure
 - b) Tossine botulinum.
- 1E915 «Tecnologia» ai sensi della nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle attrezzature indicate alla voce 1B915.
- 1E950 «Tecnologia» ai sensi della nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo» o la «produzione» delle miscele indicate alla voce 1C950 del presente elenco.
- 5A990 L'esportazione dei beni compresi sotto questa voce è proibita per qualsiasi destinazione in Iran, Iraq o Libia. Attrezzature per comunicazione a diffusione troposferica funzionanti mediante tecniche di modulazione analogica o digitale e componenti a ciò specificamente destinante.
- 5E990 L'esportazione dei beni compresi sotto questa voce è proibita per qualsiasi destinazione in Iran, Iraq o Libia. «Tecnologia» ai sensi della nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei «beni» indicati alla voce 5A990.
- 8A990 L'esportazione dei beni compresi sotto questa voce è proibita per qualsiasi destinazione in Iran o Iraq. Navi e imbarcazioni gonfiabili, gonfie o no, e attrezzature e componenti a ciò specificamente destinate, diverse da ogni tipo di nave, imbarcazione, attrezzatura o componente indicata alla voce ML9 della parte III dell'elenco 1 dell'ordinanza sul controllo dell'esportazione di beni per il 1994 o nell'allegato I della decisione 94/942/ PESC del Consiglio.
- 8D990 L'esportazione dei beni compresi sotto questa voce è proibita per qualsiasi destinazione in Iran o Iraq. «Software», progetto per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei «beni» indicati alla voce 8A990.
- 8E990 L'esportazione dei beni compresi sotto questa voce è proibita per qualsiasi destinazione in Iran o Iraq. «Tecnologia» ai sensi della nota generale sulla tecnologia per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei «beni» indicati alle voci 8A990 o 8D990.

9A990 L'esportazione dei beni compresi sotto questa voce è proibita per qualsiasi destinazione in Iran, Iraq o Libia. «Aeromobili» con peso massimo di 390 kg o più, ed aeromotori, ed attrezzature o componenti a questi specificamente destinati, diversi da quelli indicati altrove nel presente elenco o alla voce ML10 della parte III dell'elenco 1 dell'ordinanza sul controllo dell'esportazione di beni per il 1994 o nell'allegato I della decisione 94/942/PESC del Consiglio.

IT

- 9A991 L'esportazione dei beni compresi sotto questa voce è proibita per qualsiasi destinazione in Iran, Iraq o Libia. «Aeromobili» o paracaduti guidabili, diversi da quelli indicati alla voce ML10 della parte III dell'elenco 1 dell'ordinanza sul controllo dell'esportazione di beni per il 1994 o dell'allegato I della decisione 94/942/PESC del Consiglio.
- 9A993 L'esportazione dei beni compresi sotto questa voce è proibita per qualsiasi destinazione in Libia. Attrezzature per la simulazione o la modellizzazione di qualsiasi funzione di qualsiasi «aeromobile», come pure le componenti e gli accessori a queste specificamente destinati.

- 9D993 L'esportazione dei beni compresi sotto questa voce è proibita per qualsiasi destinazione in Libia. «Software» specificamente concepito o modificato per l'«utilizzazione» dei «beni» di cui alla voce 9A993.
- 9E990 L'esportazione dei beni compresi sotto questa voce è proibita per qualsiasi destinazione in Iran, Iraq o Libia. «Tecnologia» ai sensi della nota generale della tecnologia, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» dei «beni» indicati alla voce 9A990.
- 9E991 L'esportazione dei beni compresi sotto questa voce è proibita per qualsiasi destinazione in Iran, Iraq o Libia. «Tecnologia» ai sensi della nota generale della tecnologia, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» delle attrezzature o del «software» indicati alla voce 9A991.
- 9E993 L'esportazione dei beni compresi sotto questa voce è proibita per qualsiasi destinazione in Libia. «Tecnologia» ai sensi della nota generale della tecnologia, per lo «sviluppo», la «produzione» o l'«utilizzazione» di attrezzature o «software» di cui alla voce 9A993 o 9D993.

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari

(98/C 265/05)

La presente pubblicazione conferisce un diritto di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento. Le eventuali dichiarazioni di opposizione a tale domanda devono essere trasmesse, per il tramite dell'autorità competente di uno Stato membro, entro sei mesi a decorrere dalla presente pubblicazione. La pubblicazione è motivata dagli elementi sotto illustrati, in particolare al punto 4.6, in base ai quali la domanda si ritiene giustificata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ARTICOLO 5

DOP () IGP (x)

Numero nazionale del fascicolo: 03013

1. Servizio competente dello Stato membro: Regno Unito

Nome: Ministry of Agriculture, Fishery and Food

Telefono: (44-171) 270 88 65 Fax: (44-171) 270 80 71